

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019

141/2019/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ALTERNATIVE S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE CON CODICI DI RINTRACCIABILITÀ T0006390, T0481277, T0060434 E T0134155

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive", (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 466/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 466/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 491/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 491/2015/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- la nota (prot. generale Autorità 7693 del 5 marzo 2018) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Alternative S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 11 ottobre 2017 (prot. Autorità 33251 del 12 ottobre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) presunti ritardi nella realizzazione della connessione di quattro impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, relativi ad altrettante pratiche di connessione, identificate con i codici di rintracciabilità T0006390, T0481277 (come da delega in atti, acquisita con prot. Autorità 11545 del 4 aprile 2018), T0060434 e T0134155.
2. in data 17 ottobre 2017 (prot. 33893), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 31 ottobre 2017 (prot. Autorità 35761 del 2 novembre 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 27 agosto 2018 (prot. 24289), l'Autorità ha inviato alle parti una richiesta di informazioni;
5. in data 6 settembre 2018 (prot. Autorità 25172 del 10 settembre 2018), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
6. in data 5 ottobre 2018 (prot. Autorità 28381 dell'8 ottobre 2018), il gestore ha risposto alla citata richiesta di informazioni, comunicando la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
7. in data 18 ottobre 2018 (prot. Autorità 30090 del 23 ottobre 2018), il reclamante ha confermato l'esistenza di una interlocuzione con il gestore allo scopo di definire in via bonaria la controversia;
8. in data 18 febbraio 2019, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.
9. in data 27 febbraio 2019 (prot. 5043), l'Autorità ha richiesto alle parti informazioni in merito al citato confronto;
10. in data 6 marzo 2019 (prot. Autorità 5831 del 7 marzo 2019) e in data 7 marzo 2019 (prot. Autorità 6040 dell'11 marzo 2019), rispettivamente il reclamante e il gestore hanno confermato il proseguimento delle trattative in corso;
11. in data 2 aprile 2019 (prot. 8233), l'Autorità ha formulato un'ulteriore richiesta alle parti circa l'esito delle citate trattative;
12. in data 5 aprile 2019 (prot. Autorità 9005 e 9006 dell'8 aprile 2019), rispettivamente il reclamante e il gestore hanno comunicato l'interruzione delle trattative e dunque il mancato raggiungimento della soluzione bonaria della controversia.

QUADRO NORMATIVO:

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia, con riferimento alle pratiche di connessione T0006390, T0060434 e T0134155, le cui richieste di connessione sono state inviate al gestore negli anni 2009-2010, rilevano le seguenti disposizioni del TICA *pro tempore* vigente:
- a) l'articolo 1, comma 1, lettera ff), che definisce "il tempo di realizzazione della connessione" come "il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione";
 - b) l'articolo 7, comma 1, lettera b), il quale prevede che, in caso di "lavori complessi", il tempo di realizzazione della connessione sia pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
 - c) l'articolo 7, comma 5, secondo cui "ultimata la realizzazione dell'impianto di connessione, l'impresa distributrice invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione";
 - d) l'articolo 8, comma 5, il quale stabilisce che "nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 4 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione";
 - e) l'articolo 14, comma 2, secondo cui, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dall'articolo 7, comma 1, del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 10 o 11 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 giorni lavorativi;
 - f) l'art. 40, comma 5, a mente del quale il gestore di rete è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo;
14. con riferimento alla pratica di connessione T0481277, la cui richiesta di connessione è stata inviata al gestore dopo il 1 gennaio 2011, rilevano le seguenti disposizioni del TICA *pro tempore* vigente;

- a) l'articolo 1, comma 1, lettera mm), che definisce il “tempo di realizzazione della connessione” come “il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione”;
- b) l'articolo 8, comma 11, che dispone che la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) “deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico”;
- c) l'articolo 10, comma 1, lettera b) che prevede che, in caso di “lavori complessi” (articolo 1, comma 1, lett. t) del medesimo TICA), “il tempo di realizzazione della connessione sia pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro”;
- d) l'articolo 10, comma 6, secondo cui il richiedente la connessione, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDI evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- e) l'articolo 10, comma 7, il quale dispone che “terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite del sistema GAUDI, il completamento dell'impianto di rete per la connessione”;
- f) l'articolo 10, comma 8, secondo cui il gestore di rete attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:
 - la data di attivazione nel sistema GAUDI dello stato di “UP abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio” e
 - la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 10.11, del medesimo TICA;
- g) articolo 14, comma 3, che impone all'impresa distributrice di corrispondere al richiedente un indennizzo automatico, pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, per tutte le prestazioni diverse dalla messa disposizione del preventivo e dalla realizzazione della connessione, qualora la prestazione

non avvenga entro i termini previsti dal medesimo TICA, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi;

- h) l'articolo 40, comma 5, secondo cui il gestore di rete è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici previsti dal TICA entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0006390

15. In data 15 aprile 2010, il gestore, a parziale modifica di una precedente comunicazione del 13 gennaio 2010, ha messo a disposizione del reclamante il nuovo preventivo (modificato aggiornando il corrispettivo per la realizzazione della connessione), identificato con codice di rintracciabilità T0006390, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 48 kW da realizzare in contrada Crava, nel Comune di Avetrana (TA). In particolare:
- a) il preventivo prevedeva la realizzazione di lavori complessi, pertanto il tempo massimo per la realizzazione della connessione era pari a 90 giorni lavorativi;
 - b) la STMG stabiliva che l'impianto fotovoltaico fosse *“allacciato alla rete di Distribuzione tramite derivazione da linea BT da nodo esistente mediante nuova linea”* con la realizzazione di:
 - *“Linea BT aerea in conduttore precordato Al 70 mm² (esclusi i costi delle servitù): 330 m*
 - *Linea BT in cavo sotterraneo per derivazioni: 20 m”*;
16. in data 30 giugno 2011, il reclamante, trasmetteva via fax al gestore la copia del nullaosta del Comune di Avetrana, relativo alla realizzazione del cavidotto interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico in questione:
- segnalando che *“non risultano altre problematiche per proseguire e completare l'iter di allaccio dell'impianto fotovoltaico da 48 kWp sulla linea in BT come da preventivo accettato”*;
 - sollecitando il gestore affinché *“ove invece emergessero altri intoppi (di qualunque tipo) alla celere predisposizione della connessione dell'impianto fotovoltaico da 48 kWp”* valutasse *“uno scambio tra la T0006390 e la T0134155”*, considerato che la richiesta di connessione con codice di rintracciabilità T0134155 aveva necessità di una potenza di immissione richiesta di *“soli 20 kWp”*. Con riferimento a quest'ultima proposta, *“al solo fine di velocizzare i tempi di allaccio, con mutuo vantaggio per l'Enel come per la scrivente”*, il reclamante richiedeva al gestore di *“considerare tale scambio del “goal”, avendo anche per la T134155 trasmesso la fine lavori opere*

(ai fini dell'allaccio alla rete)", posto che "ai sensi della vigente delibera AEEG lo scambio del "goal" viene ammesso col consenso tra le parti (la scrivente e l'Enel)";

17. in data 14 novembre 2011, il gestore inviava al reclamante la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, sottolineando, tra l'altro, che:
 - era in attesa dell'invio, da parte del reclamante, della comunicazione di completamento dell'impianto di produzione;
 - l'attivazione della connessione sarebbe stata effettuata solo a seguito del ricevimento dell'attestazione rilasciata da Terna S.p.A. riportante l'inserimento nel sistema GAUDÌ delle informazioni relative all'impianto di produzione, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la realizzazione dell'impianto di produzione entro le tempistiche previste dal provvedimento di autorizzazione e della copia sottoscritta del regolamento di esercizio;
18. in data 12 dicembre 2011, il gestore riceveva dal reclamante la comunicazione di completamento dell'impianto di produzione;
19. in data 23 dicembre 2011, il gestore attivava la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0481277

20. In data 20 dicembre 2012, il gestore ha messo a disposizione del signor Salvatore Cavallo il preventivo, identificato con codice di rintracciabilità T0481277, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 20 kW da realizzare in via Porticella, nel Comune di Avetrana (TA). In particolare:
 - il preventivo prevedeva la realizzazione di lavori complessi, pertanto il tempo massimo per la realizzazione della connessione era pari a 90 giorni lavorativi;
 - la STMG stabiliva che l'impianto fotovoltaico fosse "*allacciato alla rete di Distribuzione tramite derivazione da linea BT da nodo esistente mediante nuova linea*" con la realizzazione di:
 - "*Armadio stradale di derivazione*"
 - "*Linea in cavo sotterraneo qualsiasi sezione su terreno naturale con riempimenti in inerte naturale e ripristini, comprese canalizzazioni e giunzioni (esclusi costi delle servitù): 20 m*"
 - "*REALIZZAZIONE PRESA: 5 m*";
21. in data 15 febbraio 2013, il reclamante accettava il preventivo di connessione;
22. in data 15 giugno 2013, il reclamante comunicava al gestore il completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, chiedendo altresì:
 - di poter avvalersi delle medesime autorizzazioni all'attraversamento utilizzate per il cavidotto realizzato per il punto di connessione del proprio vicino, distante circa 10 m, il quale ne aveva autorizzato l'utilizzo;
 - di attivare il contatore nella nicchia predisposta e autorizzata allo scopo, come già concordato con il personale di zona del gestore;

23. in data 27 giugno 2013, il gestore comunicava al reclamante il completamento della realizzazione della connessione;
24. in data 16 luglio 2013, il reclamante informava il gestore, tramite posta elettronica certificata, del completamento della realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
25. in data 2 ottobre 2013, il gestore attivava la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0060434

26. In data 18 marzo 2010, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo, identificato con codice di rintracciabilità T0060434, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 48 kW da realizzare in contrada Crava, nel Comune di Avetrana (TA);
27. in data 15 febbraio 2011, il reclamante comunicava *“di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l’ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica ricevuta in occasione del sopralluogo”*;
28. in data 8 luglio 2015, il reclamante trasmetteva una comunicazione, alla Provincia di Taranto, al Comune di Avetrana e al gestore in cui:
 - evidenziava che *“diversi anni fa, (...) accettava il preventivo di connessione alla rete BT di Enel (con la TICA richiamata in oggetto [pratica con codice di rintracciabilità T0060434]) scegliendo di seguire in proprio le sole procedure autorizzative della linea elettrica interrata prevista per la connessione dell’impianto fotovoltaico da anni ultimato”*;
 - richiedeva *“alle amministrazioni in indirizzo, di provvedere agli atti conseguenti per quanto di loro competenza in ottemperanza e nel rispetto anche delle delibere dell’AEEG in vigore che prevedono la realizzazione ed esercizio delle linee elettriche in BT in capo ad Enel”*;
 - precisava che *“ove necessaria, la presente comunicazione deve intendersi anche quale richiesta di voltura dell’autorizzazione conseguita a favore di Enel Distribuzione Spa, da perfezionarsi evidentemente a seguito di esplicita accettazione trasmessa dal gestore di rete alla scrivente e agli uffici comunali e provinciali precedentemente indicati”*;
29. in data 30 luglio 2015, il reclamante, con propria comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata, informava il gestore che:
 - *“l’ufficio Ecologia della Provincia di Taranto necessita del consenso espresso di Enel alla richiesta della scrivente del 8/1/2014 di emanare l’autorizzazione a nome del gestore della rete”*;
 - *“conseguentemente l’ufficio del Demanio (dopo esplicito consenso di Enel con vidimazione del piano particellare) può attivarsi per emanare il suo decreto a nome del gestore”*; con la medesima comunicazione il reclamante provvedeva a:
 - reinviare al gestore la documentazione *“per le servitù del minibox prodotta in originale cartaceo alla Provincia con raccomanda (giu2014) e acquisita agli atti della conferenza di servizio con verbale del 16/09/2014, notificata dalla*

- Provincia di Taranto agli enti invitati alla sessione del 23/10/2014, con PEC del 22/09/2014, finora evidentemente reputata adeguata allo scopo”;*
- trasmettere al gestore *“copia della raccomanda[ta] appena ricevuta dall’ufficio Demanio della Provincia di Taranto, prot. n. PTA/2015/0036189/P del 15 luglio 2015”*, che riporta le azioni necessarie ai fini dell’autorizzazione della linea elettrica interrata relativa alla pratica di connessioni in oggetto;
30. in data 4 agosto 2015, il reclamante ha richiesto:
- alla Provincia di Taranto *“l’emanazione, in capo all’ente gestore della rete, del decreto di asservimento con determinazione degli indennizzi e l’immissione urgente in possesso per consentire la realizzazione del cavidotto”;*
 - al gestore *“di provvedere alla vidimazione di quanto necessario e alla sua trasmissione agli uffici preposti confermando inoltre il passaggio a suo nome dell’autorizzazione all’ufficio Ecologia della Provincia di Taranto, auspicabilmente rendendo edotti anche gli altri uffici in indirizzo”;*
 - al Comune di Avetrana di *“trasmettere sempre all’ufficio Ecologia della Provincia di Taranto i termini della pubblicazione sull’albo pretorio comunale”;*
31. nelle date del 17 e del 30 dicembre 2015, il reclamante, con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, ha sollecitato il gestore ai fini della realizzazione della connessione dell’impianto fotovoltaico in questione;
32. in data 22 febbraio 2016, il reclamante ha trasmesso al gestore copia della scansione del consenso scritto all’installazione del manufatto, relativo alla cabina di trasformazione, inviato da uno degli eredi del terreno interessato dalla realizzazione del medesimo manufatto;
33. in data 22 luglio 2016, il gestore ha sollecitato il Comune di Avetrana al rilascio del permesso di costruire relativo alla Pratica Edilizia n. 11/2016 e dell’autorizzazione a scavare in Contrada Grava per la connessione dell’impianto fotovoltaico *de quo*;
34. in data 28 luglio 2016, il reclamante, replicando al suddetto sollecito del gestore, affermava che *“Duole sottolineare in proposito che la volturata determina provinciale autorizza la “costruzione”, oltre che l’esercizio, della linea BT/MT con le relative opere accessorie tra le quali, evidentemente, anche il minibox per il passaggio tra la bassa e la media tensione. Si invita e diffida pertanto a procedere senza ulteriori indugi, tergiversazioni o esitazioni, alla realizzazione di lavori da molto tempo dovuti tanto in base alle regole del TICA quanto alla imperativa decisione AEEG citata”* e *“prega inoltre di sbloccare anche l’iter per la redazione del nuovo regolamento di esercizio dei due impianti di cui alle T60434 e T134155”;*
35. in data 11 agosto 2016, il gestore ha inviato al Comune di Avetrana il sollecito per l’autorizzazione a installare una cabina di trasformazione e per il rilascio del permesso di scavo;
36. in data 20 settembre 2016, il gestore ha inviato al reclamante la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, nella quale si segnalava

anche la necessità che fosse attivata una fornitura di energia elettrica per i prelievi dei servizi ausiliari;

37. in data 3 ottobre 2016 è stata attivata la connessione per l'impianto di produzione in questione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0134155

38. In data 6 settembre 2010, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo, identificato con codice di rintracciabilità T0134155, per la connessione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 20 kW da realizzare in località Grava, nel Comune di Avetrana (TA);
39. in data 24 luglio 2013, il reclamante ha comunicato al gestore, a mezzo posta elettronica certificata, la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
40. nelle date del 17 e del 30 dicembre 2015, il reclamante, con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, ha sollecitato il gestore ai fini della realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto;
41. in data 22 luglio 2016, il gestore ha sollecitato il Comune di Avetrana al rilascio del permesso di costruire relativo alla Pratica Edilizia n. 11/2016 e dell'autorizzazione a scavare in Contrada Grava per la connessione dell'impianto fotovoltaico *de quo*;
42. in data 28 luglio 2016, il reclamante, replicando al suddetto sollecito del gestore, afferma che *“Duole sottolineare in proposito che la volturata determina provinciale autorizza la “costruzione”, oltre che l’esercizio, della linea BT/MT con le relative opere accessorie tra le quali, evidentemente, anche il minibox per il passaggio tra la bassa e la media tensione. Si invita e diffida pertanto a procedere senza ulteriori indugi, tergiversazioni o esitazioni, alla realizzazione di lavori da molto tempo dovuti tanto in base alle regole del TICA quanto alla imperativa decisione AEEG citata” e “prega inoltre di sbloccare anche l’iter per la redazione del nuovo regolamento di esercizio dei due impianti di cui alle T60434 e T134155”*;
43. in data 11 agosto 2016, il gestore ha inviato al Comune di Avetrana il sollecito per l'autorizzazione a installare una cabina di trasformazione e per il rilascio del permesso di scavo, relativi alla pratica di connessione in oggetto;
44. in data 20 settembre 2016, il gestore ha inviato al reclamante la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, nella quale si segnalava anche la necessità che fosse attivata una fornitura di energia elettrica per i prelievi dei servizi ausiliari;
45. in data 29 settembre 2016, il gestore ha trasmesso al reclamante la comunicazione di disponibilità all'attivazione della connessione;
46. in data 3 ottobre 2016, il gestore ha attivato la connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

47. Il reclamante afferma, in via preliminare, che le quattro pratiche di connessione in questione, interessando la medesima porzione di rete elettrica di distribuzione, sono state accorpate in un unico reclamo *“dato che i tracciati, i lavori e le autorizzazioni, i problemi e le mancate soluzioni si intrecciano e sovrappongono ripetutamente”*;
48. con riferimento alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità T0006390 e T0481277, il reclamante afferma che il gestore:
 - avrebbe realizzato ovvero attivato le connessioni in ritardo;
 - non avrebbe effettuato gli interventi necessari ai fini del ripristino e mantenimento dei livelli di tensione previsti dalla normativa tecnica e dai provvedimenti dell’Autorità;
49. con riferimento alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità T0060434 e T0134155, il reclamante afferma che il gestore avrebbe ritardato le attività, di competenza del medesimo gestore, relative alle diverse fasi degli iter autorizzativi inerenti l’impianto di rete per la connessione e, di conseguenza, avrebbe ritardato la realizzazione e l’attivazione delle connessioni;
50. pertanto, il reclamante ha richiesto:
 - il riconoscimento degli indennizzi automatici di cui all’articolo 14 del TICA *pro tempore* vigente e delle relative maggiorazioni previste dall’articolo 40, comma 5, del medesimo TICA;
 - il riconoscimento degli indennizzi economici in relazione alla perdita e/o alla riduzione degli incentivi riconosciuti per la produzione da fonti rinnovabili, nonché in relazione alla mancata produzione di energia elettrica;
 - con riferimento esclusivamente alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità T0006390 e T0481277, se le soluzioni tecniche fossero adeguate.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

51. Preliminarmente, il gestore ritiene che *“manchino le condizioni per la presentazione di un unico reclamo”*, essendo tale reclamo *“presentato da due soggetti giuridici differenti e avente ad oggetto contestazioni non del tutto identiche”*;
52. il gestore ritiene, altresì, *“inammissibile la proposizione per le medesime pratiche di un nuovo reclamo”*, in quanto esse *“sono state oggetto di due differenti reclami da parte della società Alternative, reclami decisi da Codesta Spettabile Autorità con la deliberazione 491/2015/E/eel (pratiche di connessione n T000690 e T0481277) e con la deliberazione 466/2015/E/eel (pratiche di connessione n T0060434 e T0134155)”*.
53. Con riferimento alla pratica di connessione T0006390, il gestore afferma che *“la soluzione tecnica riportata nel preventivo è stata interamente e regolarmente realizzata dalla nostra società entro la tempistica prevista dall’art. 10 del TICA”*,

pertanto *“la richiesta di indennizzo formulata è del tutto infondata. Parimenti infondate sono le affermazioni in ordine alla qualità dei lavori eseguiti ed in particolare quelle relative all’asserita impossibilità di ricevere la potenza in immissione di 48 kW”*;

54. con riferimento alla pratica di connessione T0481277, il gestore afferma che *“gli interventi tecnici riportati nel preventivo e necessari per consentire l’attivazione sono stati realizzati nel rispetto della tempistica prevista dal TICA e quindi assolutamente infondata è la richiesta di indennizzi automatici formulata”*;
55. con riferimento alle pratiche di connessione T0060434 e T0134155, il gestore rileva che *“le stesse sono state oggetto della delibera 466/2015/E/eel con cui l’AEEGSI ha accolto il reclamo proposto riportante le medesime contestazioni oggetto del presente. Tale delibera è stata impugnata dalla nostra società ed è tuttora pendente il giudizio”*;
56. il gestore ha, infine, comunicato in data 5 ottobre 2018 che *“è volontà della scrivente, considerato che i problemi di tensione lamentati hanno creato un disagio alla società Alternative, convocare a stretto giro la reclamante per cercare una soluzione transattiva e quindi definire in via bonaria tutta la vertenza con conseguente rinuncia anche al presente reclamo. Anche in considerazione di quanto sopra, Vi chiediamo di voler almeno sospendere la decisione del reclamo in oggetto”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

57. In via preliminare, in merito all’eccezione, avanzata dal gestore, relativa alla mancanza delle *“condizioni per la presentazione di un unico reclamo”*, perché proposto da *“soggetti giuridici differenti”* in merito a *“contestazioni non del tutto identiche”*, si rileva, in primo luogo, che tre delle pratiche di connessione in questione sono intestate al reclamante (T0006390, T0134155, T0060434), mentre la quarta (T0481277) è intestata al Sig. Salvatore Cavallo. Quest’ultimo, come da delega in atti (prot. Autorità 11545 del 4 aprile 2018), risulta avere attribuito al reclamante il potere di rappresentanza ai fini del presente reclamo. Si evidenzia, inoltre, che le connessioni alla rete dei quattro impianti fotovoltaici in questione interessano la medesima porzione di rete di distribuzione, per cui i problemi di tensione segnalati dal reclamante si ripercuotono inevitabilmente su tutti i citati impianti che insistono su quella specifica area. Pertanto, la suddetta eccezione preliminare del gestore non può essere accolta.
58. Ciò premesso, si rileva che, con riferimento alle pratiche con codici di rintracciabilità T0060434 e T0134155, il reclamo *de quo* presenta i medesimi elementi identificativi - ossia identità di parti, *petitum* (richieste indennitarie) e *causa petendi* (ritardi del gestore nella realizzazione della connessione) - del reclamo deciso dall’Autorità, con la deliberazione 466/2015/E/eel. Pertanto, in relazione a tali pratiche, essendosi l’Autorità già espressa, il reclamo è inammissibile e deve essere archiviato in virtù del principio generale del c.d. *ne bis in idem* (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 910/2019).

59. Per quanto riguarda le due pratiche di connessione con codici di rintracciabilità T0006390 e T0481277, si evidenzia che tali pratiche sono state oggetto del reclamo - relativo alle medesime parti del presente procedimento - deciso con deliberazione 491/2015/E/eel. Peraltro, il reclamo oggetto della presente decisione sembra avere un *petitum* diverso e più ampio – come sopra descritto - rispetto a quello oggetto del reclamo deciso con la richiamata deliberazione 491/2015/E/eel che riguardava la violazione, da parte del gestore, degli obblighi di verifica della qualità della tensione di alimentazione sui punti di connessione alla rete. Pertanto, in relazione a tali pratiche, non sembra ricorrere la preclusione derivante dal citato principio del c.d. *ne bis in idem* per l'insussistenza dei richiamati presupposti applicativi.
60. Passando all'esame del merito, con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0006390, si rileva che, come emerso nel corso del presente procedimento, la tempistica di realizzazione della connessione è stata condizionata dalla durata dell'iter autorizzativo citato. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del TICA, *rationae temporis* applicabile alla richiesta di connessione *de qua*, per la determinazione della reale tempistica di realizzazione della connessione non si deve tenere conto dell'intervallo di tempo necessario alla gestione dell'iter autorizzativo. Conseguentemente la tempistica di realizzazione della connessione è determinata come l'intervallo di tempo compreso tra la data di invio al gestore della copia del nullaosta del Comune di Avetrana - relativo alla realizzazione del cavidotto interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico (30 giugno 2011) - che individua il termine della sospensiva relativa alla gestione dell'iter autorizzativo - e la data in cui il gestore ha inviato al reclamante la comunicazione di completamento della connessione (14 novembre 2011). Tenuto conto che tale arco temporale è pari a 95 giorni lavorativi, si rileva un ritardo di 5 giorni lavorativi rispetto al termine massimo di 90 giorni stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. b) del citato TICA *pro tempore* vigente, per il quale il gestore non risulta aver corrisposto il relativo indennizzo automatico previsto dall'art. 14, comma 2 del richiamato TICA;
61. con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0481277, nel corso dell'istruttoria è emerso che la realizzazione della connessione è avvenuta entro le tempistiche previste dal TICA, *rationae temporis* applicabile alla richiesta di connessione *de qua*, mentre l'attivazione della connessione non ha rispettato le predette tempistiche. Infatti, tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (16 luglio 2013) e la data di attivazione della connessione (2 ottobre 2013) intercorrono 55 giorni lavorativi. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del richiamato TICA, l'attivazione è avvenuta con 45 giorni lavorativi di ritardo, per i quali il gestore non risulta aver corrisposto il relativo indennizzo automatico previsto dall'art. 14, comma 3 del TICA in parola;
62. allo stato non possono, inoltre, essere riconosciuti gli indennizzi economici per la perdita e/o riduzione degli incentivi per la produzione da fonti rinnovabili, previsti

dall'art. 18 della deliberazione ARG/elt 181/10, non essendo più in vigore tale articolo a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III n. 1749/2012;

63. con riferimento, infine, alla richiesta di verificare l'adeguatezza delle STMG relative alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità T0006390 e T0481277, si rileva che, dalle informazioni fornite dalle parti nel corso dell'istruttoria, le connessioni relative alle predette pratiche rispondono alle generali disposizioni previste dalla regolazione in materia di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi, poiché le richiamate STMG non prevedono limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
64. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e alla luce delle sopraesposte motivazioni, con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0006390, merita accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 2, del TICA *pro tempore* vigente, per il ritardo del gestore di 5 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione;
65. con riferimento alla pratica di connessione T0481277, merita accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 3 del TICA *pro tempore* vigente, per il ritardo del gestore di 45 giorni lavorativi nell'attivazione della connessione;
66. per entrambe le suddette pratiche di connessione, ricorrono, altresì, i presupposti per il riconoscimento della relativa maggiorazione, ai sensi dell'art. 40, comma 5 del TICA *pro tempore* vigente

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alternative S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione identificate con codici di rintracciabilità T0006390 e T0481277;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere ad Alternative S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione:
 - l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 2 del TICA *pro tempore* vigente e la relativa maggiorazione prevista dall'art. 40, comma 5, del citato TICA, per il ritardo del gestore di 5 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione, in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0006390;
 - l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 3 del TICA *pro tempore* vigente e la relativa maggiorazione prevista dall'art. 40, comma 5, del medesimo TICA, per il ritardo del gestore di 45 giorni lavorativi nell'attivazione della

- connessione, in merito alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0481277;
3. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alternative S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alle pratiche di connessione identificate con codice di rintracciabilità T0060434 e T0134155;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini